



CITTA' DI CASERTA
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Alla Corte dei conti
Sezione regionale di controllo
per la Campania
Via Ammiraglio Acton n.35
NAPOLI

OGGETTO: *richiesta di parere in materia di contabilità pubblica ex art.7 co.8 L. 131/2003 - Patto di stabilità interno*

Il sottoscritto, nella qualità di Sindaco della città di Caserta, rivolge a codesta spett. Sezione una richiesta di parere in ordine ai seguenti quesiti di carattere generale, ai sensi dell'art.7 co.8° della legge n.131/2003, afferenti materie di contabilità pubblica ed aventi ad oggetto le modalità di redazione del Rendiconto generale e il rispetto del Patto di stabilità interno.

a) Al riguardo del primo quesito, va premesso che il Ministero dell'Interno - Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali al punto 28 delle linee guida, indica che " *le somme iscritte nel bilancio tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio o, in ogni caso, prima della deliberazione del rendiconto della gestione con riferimento ad atti o provvedimenti aventi effetto sull'esercizio di competenza, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare il risultato di gestione*".

Con interpretazione logica "a contrario" si dovrebbe rilevare che gli accertamenti effettuati nell'esercizio successivo, ancorché prima della deliberazione del rendiconto dell'esercizio precedente, siano pienamente computabili per il rispetto del patto di stabilità relativamente al tale ultimo esercizio.

Orbene si pone il problema d'ordine generale e ricorrente se nel rendiconto di un dato esercizio debbano essere riportate, almeno ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, le somme accertate pur nell'esercizio successivo a quello di riferimento, ma prima della deliberazione del documento consuntivo.

b) L'altro quesito consiste nel problema se, sempre ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, in un dato esercizio siano da considerarsi gli accertamenti aventi ad oggetto recuperi di aree di evasione fiscale afferenti anni precedenti, laddove l'attività de qua non sia consistita in un semplice controllo dell'avvenuto versamento delle somme dichiarate, bensì in una analitica revisione della base imponibile di tutti i contribuenti, come ad es. l'esame della corrispondenza delle dichiarazioni e delle certificazioni allegate dai contribuenti con le risultanze di sopralluoghi, esami catastali, ecc.

Trattandosi non di mera riedizione e correzione di accertamenti già compiuti, ma di nuovi accertamenti compiuti in un dato esercizio, sia pure riguardanti anni precedenti, apparirebbe ammissibile la loro considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Caserta, 29/07/2014



IL SINDACO
dott. Pio Del Gaudio